

Statuti dell'Associazione "Amici del Bigorio"

Art. 1 Nome

Con il nome "Amici del Bigorio" è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Art. 2 Sede

L'associazione ha sede presso il Convento di Santa Maria, 6954 Bigorio.

Art. 3 Scopo

L'associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere moralmente e finanziariamente l'attività multiculturale, sociale e comunitaria del Convento di Santa Maria del Bigorio. Essa inoltre si occupa della conservazione e della promozione dei beni artistici e del patrimonio librario presenti nel convento.

Art. 4 Rapporti con la Provincia

I rapporti tra l'associazione e la Provincia Svizzera dei Cappuccini e l'Associazione Frati Cappuccini della Svizzera Italiana sono regolati da apposite convenzioni approvate, per l'associazione, dall'assemblea dei soci.

Art. 5 Membri

1. I membri dell'associazione sono:

a) le persone fisiche o giuridiche che ne condividono gli scopi statutari e che versano una quota sociale annua minima stabilita dall'assemblea o che offrono particolari prestazioni a giudizio del comitato;

b) la Provincia Svizzera dei Cappuccini e i singoli loro membri che ne fanno richiesta; i frati sono esentati dal pagamento della quota sociale.

2. Tutti i membri hanno lo stesso diritto di voto all'assemblea.

3. Il mancato pagamento della quota sociale equivale alle dimissioni dall'associazione.

Art. 6 Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea

b) il comitato

c) i revisori.

Art. 7 Assemblea

1. L'assemblea è formata di tutti i membri dell'associazione.
2. Si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile per:
 - a) l' approvazione della relazione annuale e del programma di attività presentati dal comitato;
 - b) l'approvazione del preventivo e del consuntivo presentati dal comitato, sentito il rapporto dei revisori;
 - c) la nomina del comitato alla scadenza del periodo di carica;
 - d) la nomina dei revisori
 - e) fissare l'ammontare della tassa sociale.
3. Un'assemblea straordinaria può essere convocata per iniziativa del comitato o su domanda scritta al comitato di un quinto dei membri.
4. La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione personale ai membri da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata. Per l'assemblea ordinaria la convocazione deve essere corredata del preventivo e del consuntivo.
5. L'assemblea può deliberare validamente qualunque sia il numero dei membri presenti.
6. L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei membri presenti. Per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
7. L'assemblea ha tutte le competenze che dal presente statuto non sono affidate ad altri organi.

Art. 8 Comitato

1. Il comitato è composto da sette a nove membri e resta in carica 4 (quattro) anni. Ogni membro è sempre rieleggibile. Sono membri di diritto del comitato il direttore della casa e un frate designato dalla Provincia Svizzera dei Cappuccini.
2. Il Comitato designa nel suo seno il presidente e il vice-presidente; inoltre nomina il segretario, che può anche essere una persona esterna all'associazione.
3. Il comitato può deliberare solo se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità il voto del presidente (o del vice-presidente in sua assenza) è decisivo.
4. Il Comitato ha i seguenti compiti e competenze:
 - a) decide sull'ammissione di nuovi membri;
 - b) adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione dello scopo dell'associazione secondo l'art. 3 del presente statuto;
 - c) nomina le commissioni consultive;
 - d) convoca l'assemblea;
 - e) presenta all'assemblea ordinaria la relazione annuale e il programma di attività nonché il preventivo e il consuntivo.
5. Il comitato può fare spese non preventivate, senza chiedere l'approvazione dell'assemblea, per un importo massimo di fr. 15'000.- (quindicimila) annui.

Art. 9 Revisori

I revisori sono due, restano in carica un anno e sono sempre rieleggibili

Art. 10 Commissioni

Le commissioni nominate dal comitato hanno solo competenza consultiva. Delle commissioni deve fare parte almeno un membro del comitato.

Art. 11 Finanze

1. I mezzi finanziari dell'associazione sono:
 - a) la quota sociale dei membri di fr. 50.- (cinquanta) annui;
 - b) i sussidi e le elargizioni di enti pubblici e di privati;
 - c) il ricavo della vendita di pubblicazioni curate dall'associazione.
2. Per i suoi impegni finanziari l'associazione risponde unicamente con il suo patrimonio

Art. 12 Impegno verso terzi

L'associazione si impegna verso i terzi tramite la firma a due del presidente e di un altro membro del comitato.

Art. 13 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione tutti i suoi beni sono devoluti alla Provincia svizzera dei Cappuccini.

Art. 14 Norme suppletorie

Per quanto non è prescritto nei presenti statuti valgono le disposizioni degli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Approvati dall'assemblea costitutiva dell'associazione tenutasi al Convento di Santa Maria al Bigorio il 28 novembre 2011.

Firmati dalla persone che hanno partecipato all'assemblea costitutiva dell'associazione: